

ERSILIO LUCA CAPONE

IN MERITO AL PRINCIPIO DI LIBERTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI NEL DIRITTO SPORTIVO

Sintesi

È nullo, per violazione degli artt. 4 e 12 della L. n. 91/1981, l'accordo aggiuntivo, intercorso fra un calciatore e la società sportiva con cui è tesserato, che vada a modificare l'originario contratto di lavoro, prevedendo un ulteriore compenso in favore dello sportivo per aver accettato il trasferimento verso la squadra di calcio sgradita. È quanto disposto dall'Ordinanza della Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, n. 5830 del 13 marzo 2014.

La pronuncia in epigrafe, relativa al rapporto di lavoro intercorrente fra un ex calciatore professionista, oggi allenatore, e la società con cui era tesserato, ha ad oggetto l'applicabilità del principio della libertà negoziale della parti alla disciplina prevista dalla Legge n. 91 del 1981.

Il caso ha origine nel lontano 2002, allorché l'A.S. Roma spa raggiungeva un accordo con l'A.S. Parma s.p.a. avente ad oggetto il trasferimento del proprio tesserato, sig. Sebastiano Siviglia, nella squadra rappresentativa della città emiliana.

Per incentivare il trasferimento del cartellino del giocatore in questione, il direttore sportivo della società giallorossa stipulava, in data 30.06.02, un accordo scritto con il calciatore, con cui gli veniva riconosciuta la somma di € 516.000,00; tale accordo costituiva un vero e proprio patto aggiunto al contratto di lavoro stipulato in maniera conforme ai modelli rilasciati dalla federazione sportiva nazionale.

Stante il mancato pagamento di quanto pattuito, il Siviglia chiedeva ed otteneva, dal competente Tribunale Civile, un'ingiunzione di pagamento in danno dell'A.S. Roma s.p.a., portante l'importo complessivo di € 516,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

Rigettata l'opposizione formulata dalla società sportiva, veniva avviato, dalla società opponente, giudizio di gravame innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che si concludeva con una decisione totalmente favorevole alla squadra giallorossa, con riforma della sentenza di primo grado e condanna del calciatore a restituire quanto ricevuto in esecuzione della decisione di primo grado.

La Corte di seconde cure, argomentava che, considerato che la nullità, ex articolo 1421 c.c., può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, era da dichiararsi la nullità del patto aggiuntivo stipulato fra la società sportiva ed il calciatore, per violazione degli articoli 4 e 12 della Legge n. 91 del 1981, in quanto tale accordo non era conforme

al contratto tipo previsto dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatto su appositi moduli forniti dalla lega di competenza e da depositare presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

La Corte territoriale precisava che la sanzione della nullità prevista dall'articolo 4, comma 1, della cit. Legge n. 91/1981 (*"il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate"*) non era limitata alla violazione della forma scritta, ma si estendeva alla mancata adozione del contratto tipo e della complessa fattispecie a formazione progressiva prevista onde rendere possibili i controlli della Federazione su tutte le esposizioni finanziarie della società.

Il calciatore proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la sanzione della nullità sarebbe circoscritta all'ipotesi di costituzione di un rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso tra atleta e società in violazione dei principi sanciti dalla Legge n. 91/1981, mentre nel caso di specie si trattava solo di un'informale pattuizione, avente ad oggetto compensi ulteriori, relativa ad un rapporto di lavoro sportivo già formalmente e regolarmente costituito, in ossequio ai principi del diritto sportivo.

La sanzione della nullità non riguardava, a dire del ricorrente, tali informali pattuizioni, che potrebbero originare, al limite, una responsabilità disciplinare-sportiva, sanzionabile attraverso squalifiche, ammende e/o penalizzazioni in classifica, aspetti del tutto distinti dalla validità civilistica del patto.

Nelle memorie ex articolo 380 bis c.p.c., il ricorrente, aggiungeva che la funzione svolta dal patto aggiuntivo sottoscritto in data 30.06.02 sarebbe stata quella di incentivare, attraverso la dazione di una somma di denaro, l'esodo del calciatore verso una diversa società sportiva di fascia inferiore, essendo, all'epoca, la A.S. Roma vicecampione, mentre l'A.S. Parma un club di "metà classifica".

I Giudici di Piazza Cavour rigettavano il ricorso sulla scorta del ragionamento che la nullità ex articolo 4 della Legge n. 91/1981 riguarda i contratti non solo aventi ad oggetto l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiuntivi.

Infatti, tale nullità è tesa ad assicurare un immediato ed effettivo controllo sulla situazione finanziaria dei clubs da parte della Federazione sportiva na-

zionale (presso la quale devono essere depositati i contratti stipulati secondo i modelli tipo); finalità che verrebbe, di certo, frustrata qualora si ammettesse la validità di patti aggiuntivi non conformi al modello tipo e non regolarmente depositati.

È utile precisare che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a conclusioni del tutto divergenti nel caso di rapporti di lavoro sportivo di natura dilettantistica ovvero intercorrenti con soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2 della Legge n. 91/1981 (atleti, allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici).

Nel caso di attività sportiva dilettantistica, infatti, è stato chiarito che non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'articolo 4 della suddetta Legge n. 91/1981, quanto invece il Regolamento della Lega nazione dilettanti (norma dell'ordinamento sportivo), con la conseguenza che la violazione delle disposizioni del citato regolamento non comporta la nullità del contratto di tesseramento.

Invero, la violazione, da parte di uno sportivo dilettante, della predetta norma regolamentare dell'ordinamento sportivo, per mancata osservazione della forma vincolata ovvero per la pattuizione di un compenso, non può trovare sanzione nell'ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme e non violando l'onerosità della prestazione alcuna norma imperativa (Cass. n. 1713 del 27 gennaio 2010).

Mentre, nell'ipotesi di lavoratori alle dipendenze delle società sportive, non rientranti nell'elencazione di cui all'arti-

colo 2 della Legge n. 91/1981, è stato chiarito che *"l'elencazione debba considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo, e non può, neanche, accreditare una interpretazione estensiva volta ad includere: tra i tecnici, singolarmente indicati nel già citato art. 2, anche figure - quali il medico sociale ed il massaggiatore sportivo - che hanno professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma"* (Cass. n. 9551 dell'11 aprile 2008).

In ultima analisi, si può concludere che l'indirizzo giurisprudenziale tende da un lato a valorizzare il principio della libertà contrattuale delle parti nel diritto sportivo, attraverso un'interpretazione molto restrittiva dell'estensione spaziale della normativa prevista dalla Legge n. 91/1981, considerata una legge speciale non estensibile oltre le ipotesi previste; dall'altro, a favorire i principi del diritto sportivo a scapito di quelli civilistici, non ammettendo alcuna deroga, nelle ipotesi di applicazione della cit. Legge n. 91/1981, dai criteri di tipicità del contratto di lavoro sportivo previsti dall'articolo 4 della legge medesima.